

(N. 953)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente) nella seduta del 15 marzo 1950 (V. Stampato N. 520-21) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL MARZO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1235, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2.* — Il n. 2 del comma secondo è sostituito dal seguente:

« Eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento, la compra-vendita dei prodotti del

suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediari, sia come parti ».

Il n. 8 del comma secondo è sostituito dal seguente:

« Possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, ed inoltre possono, previe le autorizzazioni di legge, istituire ed esercitare Magazzini generali.

« Le gestioni relative a tali attività saranno tenute separate ».

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

**Art. 3.** — Il comma primo è sostituito dal seguente:

« La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita su tutto il territorio nazionale, in quanto riguardino esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone, controllandone e coordinandone le attività ».

**Art. 5.** — Al comma secondo, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« In caso di liquidazione delle società i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della circoscrizione consortile nel caso di Consorzio o dello Stato nel caso della Federazione che saranno stabiliti rispettivamente dall'assemblea dei delegati e dall'assemblea dei soci ».

**Art. 6.** — È sostituito dal seguente:

« I Consorzi agrari svolgono normalmente la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo, qualora l'assemblea dei delegati lo deliberi.

« Possono svolgere la loro attività anche in territorio di province limitrofe dove non esistono Consorzi agrari.

« Possono costituirsi Consorzi interprovinciali sia per fusione di quelli esistenti che altrimenti.

« I Consorzi possono anche dividersi in modo da costituire non più di due Consorzi intercomunali per provincia, semprechè ciascuno dei due Consorzi corrisponda ad una organica zona di competenza giustificata da particolari evidenti caratteristiche economico-agrarie della zona stessa che deve risultare costituita da almeno trenta comuni ed abbia avuto esistenza autonoma al momento del riordinamento su basi provinciali, ed abbia possibilità di autosufficienza dal punto di vista economico e finanziario.

« Le deliberazioni delle Assemblee dei delegati sia per la fusione sia per la scissione saranno soggette all'approvazione del Mini-

stero che esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 35; in caso di divisione l'Assemblea dei delegati delibererà anche sui modi e termini della conseguente divisione dei soci e del patrimonio sociale ».

**Art. 10.** — Il comma terzo è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, e in quelli di incompatibilità o di indegnità previsti dallo statuto il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio ».

**Art. 11.** — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzato a compilare e tenere aggiornato un albo nazionale di direttori dei Consorzi agrari nel quale potranno essere iscritte persone di comprovata capacità tecnica e probità professionale, secondo norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

« I direttori dei Consorzi agrari fanno parte di un ruolo particolare del personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, regolato da speciali norme organizzative disciplinari determinate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

« La nomina dei direttori dei Consorzi agrari sarà fatta dai Consigli di amministrazione dei Consorzi stessi fra i nominativi di una terna proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari fra gli iscritti nell'albo.

« Sono a carico del Consorzio tutti gli oneri, compresi quelli per il trattamento di quiescenza, dipendenti dalle prestazioni del direttore nonchè le responsabilità comunque derivanti dalle attività da quest'ultimo svolte nell'esercizio delle sue funzioni ».

**Art. 12.** — È sostituito dal seguente:

« Sono organi del Consorzio agrario:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) la Presidenza;
- f) il Collegio dei sindaci;
- g) il Collegio dei probiviri ».

*Art. 13-bis (nuovo).* — « L'Assemblea generale dei soci del Consorzio ha esclusivamente il compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, in ragione di un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di 20 e il resto superi il 10, viene eletto un delegato anche per questo resto.

« L'Assemblea generale dei soci viene convocata ordinariamente una volta ogni triennio entro il mese di aprile dell'anno di normale scadenza dalla carica del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri, o quando venga disposto con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

« Qualora nel corso del biennio successivo all'ultima assemblea generale vengano ammessi 20 o più soci nuovi, verrà convocata entro il mese di aprile dell'esercizio in cui verrà constatato tale incremento una speciale assemblea dei detti nuovi soci per l'elezione dei relativi delegati, con le modalità di cui al primo comma.

« L'Assemblea generale dei soci potrà essere convocata mediante assemblee parziali da tenersi in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione della circoscrizione consortile. Le assemblee parziali saranno presiedute dal presidente o dal vicepresidente del Consorzio o dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Qualora la votazione non si esaurisca in una adunanza proseguirà nei giorni successivi nelle ore che saranno indicate dal presidente senza bisogno di una nuova convocazione. I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore quale segretario ».

*Art. 14.* — È sostituito dal seguente:

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari e le assemblee dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

« Le assemblee ordinarie dei delegati dei Consorzi sono convocate dagli amministra-

tori entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quella della Federazione entro quattro mesi.

Le assemblee straordinarie dei Consorzi e della Federazione sono convocate dagli amministratori ogni volta che il Consiglio ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci o almeno il 20 per cento rispettivamente dei delegati quanto ai Consorzi, o del 30 per cento dei soci quanto alla Federazione ».

*Art. 15.* — È sostituito dal seguente:

« Le Assemblee generali dei soci dei Consorzi agrari e l'Assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi ».

*Art. 16.* — È sostituito dal seguente:

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari sono composte dai delegati eletti nelle assemblee generali a norma dell'articolo 13-bis. Ogni delegato deve intervenire personalmente.

*Art. 17.* — È sostituito dal seguente:

« Nelle assemblee della Federazione italiana dei Consorzi agrari e in quelle generali dei Consorzi agrari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle Assemblee generali dei Consorzi e solo un altro socio in quella della Federazione.

« Le persone giuridiche sono rappresentate nelle dette assemblee dal proprio presidente o vicepresidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega ».

*Art. 18.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione ».

*Art. 19.* — È sostituito dal seguente:

« Le Assemblee generali dei soci e le assemblee dei delegati dei Consorzi e l'assemblea dei

soci della Federazione verranno convocate dal presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nel *Foglio annunci legali* ed in un quotidiano della provincia quanto ai Consorzi, e nella *Gazzetta Ufficiale* quanto alla Federazione, quindici giorni prima della data di convocazione.

« Gli avvisi predetti devono indicare il luogo il giorno e l'ora della convocazione e devono essere affissi presso la sede sociale, le filiali, le succursali, le agenzie e presso gli albi comunali in tutti i comuni della provincia quanto ai Consorzi, e presso la sede sociale e gli Uffici interregionali quanto alla Federazione.

« L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci della Federazione deve inoltre essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione nel caso di assemblea straordinaria.

« Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei delegati dei Consorzi e quelle dell'assemblea dei soci della Federazione devono indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno ».

*Art. 20.* — Al primo comma, dopo le parole « assemblea ordinaria », aggiungere « dei delegati ».

Al secondo comma, dopo le parole « di un terzo », aggiungere « rispettivamente dei delegati o ».

Al terzo comma, dopo le parole « Consorzi agrari », abolire la parola « provinciali » e aggiungere « a tenore dell'articolo 13-bis ».

Al quarto comma sopprimere la parola « assoluta ».

*Art. 21.* — È sostituito dal seguente:

« Spetta all'assemblea straordinaria dei delegati dei Consorzi agrari e all'assemblea straordinaria dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge e posti all'ordine del giorno.

« In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati, in persona, ove si tratti di assemblea di Consorzi agrari; in

seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza, a norma di legge, di una metà dei soci ove si tratti di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

« L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti ».

*Art. 22.* — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di ventuno membri, dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio tra i propri soci;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

« La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

« I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie, i quali potranno votare presso gli uffici cui sono adetti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

*Art. 23.* — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è composto di tredici membri dei quali:

a) dodici eletti dall'assemblea dei delegati;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

« La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

« Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

*Art. 24.* — Al secondo comma, dopo le parole « al direttore », aggiungere « e al Comitato esecutivo ».

*Art. 27.* — È sostituito dal seguente:

« Il Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ivi compresi il presidente ed il vicepresidente. »

« Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a' termini dell'articolo 2381 del Codice civile ». »

*Art. 29.* — Al comma secondo, dopo la parola « presiede », abolire le parole « assemblea dei soci ».

*Art. 30.* — È sostituito dal seguente:

« Il collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati. »

« In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente. »

« Il collegio dei sindaci della Federazione Italiana dei Consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'assemblea dei soci. »

I sindaci restano in carica tre anni.

« I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. »

« La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dai Consorzi agrari o dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ». »

*Art. 31.* — È sostituito dal seguente:

« È costituito presso ogni Consorzio agrario un collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea dei delegati tra persone iscritte e non iscritte e dura in carica tre anni ». »

*Art. 32.* — Al secondo comma sostituire la parola « soci » con quella di « delegati ».

*Art. 34.* — La lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« Un dividendo ai soci da determinarsi annualmente dall'assemblea dei delegati quanto ai Consorzi, e dall'assemblea dei soci quanto alla Federazione. Il dividendo non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'1 per cento, ragguagliato al valore nominale delle azioni della riserva ordinaria ». »

*Art. 35.* — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni delle assemblee. I Consorzi debbono altresì dare comunicazione, oltre che al Ministero dell'agricoltura, alla Federazione nei quindici giorni successivi, di tutte le loro deliberazioni ». »

*Art. 37.* — Dopo il primo comma aggiungere: « Il collegio dura in carica tre anni ».

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.

*Art. 40.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 fino a lire 1.000 su deliberazione adottata dall'assemblea dei delegati ». »

*Art. 40-bis (nuovo).* — « Le deliberazioni delle assemblee dei delegati relative alla divisione dei Consorzi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, debbono essere prese nel termine perentorio di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica ». »

*Art. 40-ter (nuovo).* — « I delegati già nominati nelle assemblee parziali tenute dai Consorzi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, formano di diritto l'assemblea dei delegati dei Consorzi agrari, la quale è investita dei poteri e delle funzioni assegnate a tale organo dalla presente legge per tutto il tempo sino alla scadenza del periodo triennale di durata in carica del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri previsto ».

rispettivamente dagli articoli 26, 30, 31, salva sempre la facoltà attribuita al Ministro per l'agricoltura nel secondo comma dell'articolo 13-bis.

«Le assemblee dei delegati dei Consorzi così formate dovranno essere convocate per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949 entro il 30 settembre 1950».

*Art. 42.* — È soppresso.

*Art. 42-bis.* — Per la provincia di Trento — fino a quando non venga costituito il Consorzio agrario provinciale — è socio della Federazione l'ente costituito dalle aziende dipendenti dalla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, numero 1071.

\* \* \*

**MODIFICHE APPORTATE ALL'ALLEGATO N. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1235: «STATUTO TIPO DEI CONSORZI AGRARI»**

*Art. 1.* — È soppressa la parola « provinciale ».

*Art. 2.* — È sostituito dal seguente:

« Il Consorzio agrario di . . . . . ha sede in . . . . . domicilio nei propri uffici e durata illimitata. »

« Esso può istituire dipendenze periferiche nel territorio della circoscrizione consortile ».

*Art. 3.* — Al comma primo è soppressa la parola « provinciale ».

Al secondo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento e la compra-vendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente ».

Al secondo comma la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato operazioni necessarie per il rice-

vimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, ed inoltre può, previa le autorizzazioni di legge, istituire ed esercitare magazzini generali.

« Le gestioni relative a tale attività saranno tenute separate ».

*Art. 4.* — È soppressa la parola « provinciale ».

*Art. 5.* — Al primo comma sono sostituite le parole « nella provincia » con « nella circoscrizione consortile ».

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente secondo comma:

« Non possono essere soci:

*a*) le persone fisiche o giuridiche che svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelle del Consorzio;

*b*) le persone che abbiano riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per reati considerati infamanti ».

*Art. 8.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di amministrazione, al quale spetta parimenti di deliberare la decadenza del socio che siasi venuto a trovare nelle condizioni previste dal comma secondo, lettere *a*), *b*), dell'articolo 5 e del comma primo del presente articolo ».

*Art. 9.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le quote di partecipazione al Consorzio esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo 1 del presente statuto sono trasformate in azioni del Consorzio e ciascun socio, sempre che concorrano i requisiti prescritti dall'articolo 5, è iscritto nel libro dei soci . . . » (*il resto conforme*).

*Art. 12.* — Sono sostituite alla parola « provincia » quelle « circoscrizione consortile ».

*Art. 15.* — È sostituito dal seguente:

« Sono organi del Consorzio;

*a*) l'Assemblea generale dei soci;

*b*) l'Assemblea dei delegati;

*c*) il Consiglio di amministrazione;

*d*) il Comitato esecutivo;

- e) la Presidenza;
- f) il Collegio dei sindaci;
- g) il Collegio dei probiviri ».

*Art. 15-bis (nuovo).* — « L'Assemblea generale dei soci ha esclusivamente il compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. La elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, in ragione di un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale dei soci. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti, e il resto superi il dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

« L'Assemblea generale dei soci viene convocata ordinariamente una volta ogni triennio entro il mese di aprile dell'anno di normale scadenza dalla carica del Consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri o quando venga disposto con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

« Qualora nel corso del biennio successivo all'Assemblea generale vengano ammessi 20 o più soci, verrà convocata, entro il mese di aprile dell'esercizio in cui verrà constatato tale incremento, una speciale assemblea dei detti nuovi soci per la elezione dei relativi delegati, con le modalità di cui al primo comma.

« L'Assemblea generale dei soci potrà essere convocata mediante assemblee parziali, da tenersi in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili, da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione della circoscrizione consortile. Le assemblee parziali saranno presiedute dal presidente o dal vicepresidente del Consorzio o da un membro del Consiglio di amministrazione o altra persona da quest'ultimo designata. Nel caso di unica assemblea generale la presidenza è riservata al presidente ed in sua assenza al vicepresidente o al consigliere di amministrazione più anziano di età.

« Qualora la votazione non si esaurisca in un'adunanza proseguirà nei giorni successivi nelle ore che saranno indicate dal presidente senza bisogno di nuova convocazione. I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore segretario ».

*Art. 16.* — È sostituito dal seguente:

« Le assemblee dei delegati sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i delegati e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

« L'assemblea ordinaria dei delegati avrà luogo ogni anno non oltre il mese di maggio.

« Spetta ad essa:

a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente;

b) nominare il Consiglio di amministrazione;

c) nominare il Collegio sindacale;

d) nominare il Collegio dei probiviri;

e) trattare tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione.

« I delegati possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

« Le domande dei delegati in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 20 per cento dei delegati e presentate al Consiglio di amministrazione ».

*Art. 17.* — Al primo comma, dopo le parole « assemblea straordinaria », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Al secondo comma sono sostituite le parole « di almeno il 10 per cento dei soci », con « di almeno il 20 per cento dei delegati ».

*Art. 18.* — È sostituito dal seguente:

« Tanto le Assemblee generali dei soci, quanto quelle dei delegati, verranno convocate dal presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzioni dell'ordine del giorno nel Foglio annunci legali della provincia e, ove esista, in un quotidiano locale almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli avvisi di convocazione della Assemblea generale dei soci e delle assemblee dei delegati devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e devono essere affissi presso la sede sociale e presso le filiali, succursali oppure agenzie del consorzio e presso gli albi comunali di tutti i Comuni della provincia.

« Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei delegati devono inoltre indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno ».

*Art. 19.* — È sostituito dal seguente:

« L'Assemblea generale dei soci e quella ordinaria dei delegati sono valide in prima convocazione con la presenza di un terzo, rispettivamente dei soci o dei delegati; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso per la prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria dei delegati è valida in prima ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei delegati. La seconda convocazione può aver luogo nei termini previsti dal comma precedente.

« Tutte le predette assemblee deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la nomina o proposta si intende respinta ».

*Art. 20.* — Dopo la parola « straordinaria », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

*Art. 21.* — Al primo comma, dopo le parole « le assemblee », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Al terzo comma, dopo le parole « delle assemblee », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

*Art. 22.* — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario è composto di tredici membri dei quali:

a) dodici eletti dall'assemblea dei delegati tra i soci;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

« La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

« Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministero dell'agricoltura.

« I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

« Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

« In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri eletti, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea dei delegati, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di sei. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da un'Assemblea straordinaria dei delegati che dovrà convocarsi appositamente.

« In caso di cessazione per qualsiasi motivo del consigliere rappresentante il personale dipendente, la sostituzione sarà fatta da una assemblea convocata dalla direzione, con ordine di servizio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale stesso e con le norme in precedenza indicate. I nuovi eletti (tanto dalle assemblee dei delegati del Consorzio che dalle assemblee dei dipendenti) assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

« I membri eletti del Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale dureranno in carica fino alla prossima assemblea dei delegati.

« Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio ».

*Art. 23.* — Al primo comma, dopo la parola « assemblea », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Al secondo comma, n. 1°, dopo la parola « straordinaria », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

È sostituito il n. 7° con il seguente:

« 7° sulla nomina del direttore da farsi scegliendo dalla terna proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari e sulla nomina, sospensione e rimozione degli altri dirigenti e sui contratti singoli oppure collettivi degli altri dirigenti ».

*Art. 25.* — Al primo comma, sono soppresse tutte le parole, dopo quelle « vice presidente ».

*Art. 26.* — Al terzo comma, il n. 4° è sostituito dal seguente:



«4° sulla nomina, promozione, sospensione, trasferimento e licenziamento del personale, esclusi il direttore e quelli demandati al Consiglio di amministrazione».

*Art. 27.* — Al primo comma, dopo le parole «all'assemblea», sono aggiunte quelle «dei delegati».

Al secondo comma, dopo la parola «presiede», sono soppresse le parole «l'assemblea dei soci».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta al presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati davanti a qualsiasi organo giurisdizionale».

*Art. 28.* — È sostituito dal seguente:

«Il Collegio dei sindaci del Consorzio è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'assemblea dei delegati».

«In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente. I sindaci restano in carica tre anni. I sindaci supplenti chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea dei delegati».

«I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee dei delegati e alle riunioni del Consiglio di amministrazione».

«Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio del Consorzio, deliberata dall'assemblea dei delegati all'atto della loro nomina».

*Art. 29.* — Al secondo comma, alle parole «dei soci», sono sostituite le parole «dei delegati» e alla parola «al», è sostituita «nel».

Al terzo comma, dopo la parola «assemblea», sono aggiunte le parole «dei delegati».

*Art. 30.* — Al secondo comma, dopo la parola «assemblea», sono aggiunte le parole «dei delegati».

*Art. 32.* — Al secondo comma, dopo la parola «assemblea», sono aggiunte le parole «dei delegati».

*Art. 33.* — Al primo comma, punto c), dopo la parola «assemblea», è sostituita la parola «generale» con le parole «dei delegati».

Al secondo comma, punto a), dopo la parola «assemblea», sono aggiunte le parole «dei delegati».

\* \* \*

#### MODIFICHE APPORTATE ALL'ALLEGATO N. 2: «STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI»

*Art. 3.* — Al secondo comma, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) esegue promuove, agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento, la compra-vendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediaria sia come contraente».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«La Federazione svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi agrari agevolandone, controllandone e coordinandone le attività, al fine di uniformarle alle direttive organizzative, amministrative e commerciali della Federazione».

*Art. 11.* — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I soci, nell'interesse collettivo della società, debbono inviare alla Federazione lo statuto sociale e le successive modificazioni, copia del bilancio annuale e le relazioni del Consiglio e del Collegio sindacale nei tre mesi dall'approvazione del bilancio. Essi inoltre invieranno alla Federazione copia delle loro deliberazioni nei 15 giorni successivi e le statistiche della loro attività».

Al quarto comma, dopo le parole «I soci, in armonia con l'articolo 3 del citato decreto legislativo, metteranno la Federazione in condizioni di esercitare la vigilanza», sono aggiunte le parole «ed il controllo».

*Art. 16.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci oppure di almeno il 30 per cento dei soci ».

*Art. 22.* — I comma primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di 21 membri, dei quali:

*a)* 18 eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi soci e le persone designate come mandatari da ciascun Consorzio fra i propri soci;

*b)* uno in rappresentanza del personale dirigente della Federazione;

*c)* uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

*d)* uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

« La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti ».

*Art. 23.* — Il n. 7° del secondo comma è sostituito dal seguente:

« 7°) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore generale e sui contratti collettivi dei dirigenti ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione può delegare taluno dei propri poteri ad uno o più soci suoi membri o al Comitato esecutivo. Il Consiglio può, di volta in volta, anche conferire facoltà di decisione per determinati atti ad uno o più dei soci membri o al direttore generale ».

*Art. 25.* — È sostituito dal seguente:

« Il Comitato esecutivo della Federazione è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nominati dai soci, ivi compresi il presidente ed il vice presidente.

« Il Comitato esecutivo viene eletto ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l'Assemblea generale ordinaria dei soci. In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione ».

*Art. 26.* — Al terzo comma il n. 4° è sostituito dal seguente:

« 4°) sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione dal comma secondo, punto 7°), dell'articolo 23 del presente statuto ».

Al terzo comma è aggiunto il seguente n. 8°):

« 8°) sulle sospensioni, trasferimenti e licenziamenti dei direttori dei Consorzi agrari ».

*Art. 28.* — È sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci della Federazione è costituito da 5 membri effettivi eletti dalla assemblea, e di 3 membri supplenti eletti dalla assemblea.

« In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente.

« I sindaci restano in carica 3 anni.

« I sindaci supplenti chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea.

« I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

« Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio della Federazione, deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina ».

*Art. 30.* — Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente terzo comma:

« L'ordinamento e il trattamento economico dei direttori dei Consorzi agrari, facenti parte del ruolo particolare, sono regolati dall'articolo 11 della legge ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.